



Mauro Uniformi – *Consigliere Segretario CONAF*
Gianluca Buemi – *Consigliere CONAF*
ODAF Bergamo 13.10.2021



L'OBBLIGO – Norma di riferimento

- ➡ D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 – art. 5
- ➡ 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva
- ➡ 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.



L'OBBLIGO – Il Regolamento CONAF

14 marzo 2013

- Regolamento di attuazione dell'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148



L'OBBLIGO – Il Regolamento CONAF

6 ottobre 2021

- Adeguamento del regolamento
 - Modifica art. 7 – *definizione Categoria 2*
 - Nuovo art. 7bis – *gestione del contributo*
 - Modifica Tab. A - *Ridefinizione delle fasce e dei massimali per l'idoneità*



L'OBLIGO – Il Regolamento CONAF

► Obbligo assicurativo – Art. 3 del Regolamento:

- a. Gli iscritti all'albo che esercitano l'attività professionale in qualità di libero professionista individuale o in forma associata;
- b. Gli iscritti all'albo che esercitano l'attività professionale in qualità di soci di società professionali stabilite dalle norme vigenti;
- c. Gli iscritti all'albo che esercitano l'attività professionale in qualità di dipendenti dei soggetti di cui ai commi a) e b);



L'OBBLIGO – Il Regolamento CONAF

► Polizza collettiva – Art. 7 del Regolamento:

(Omissis)

3. Gli iscritti con età inferiore al 35° anno di età ed entro i primi tre anni di iscrizione sono soggette a forme agevolate del contributo. Le donne nel periodo di maternità per 3 anni e gli uomini nel periodo di paternità per 1 anno possono accedere alle stesse forme agevolative.

4. Ai fini dell'individuazione del contributo sono definite le seguenti categoria:

- a) Categoria 1: tutti gli iscritti ad eccezione di quelli aventi le caratteristiche di cui al comma 3 che precede;
- b) Categoria 2: gli iscritti aventi i requisiti di cui al comma 3




L'OBLIGO – Il Regolamento CONAF

► Gestione del contributo assicurativo – Art. 7bis del Regolamento:

1. Fermo restando le disposizioni dell'art. 7, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6 – comma 3 – lett. g), il CONAF può destinare il contributo assicurativo per le seguenti finalità:
 - a. Formazione nelle aree professionali a maggior rischio assicurativo
2. Con apposita deliberazione del CONAF possono essere individuate ulteriori finalità ad integrazione di quanto al comma 1
3. Le azioni di cui alle finalità individuate al comma 1 sono definite con apposita deliberazione del CONAF.



IL PERCORSO



LE CARATTERISTICHE





CARATTERISTICHE

ASSICURATO

- Sono assicurati gli iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali che abbiano aderito attraverso il SIDAF e le persone di cui questi debbano rispondere a norma di legge.



COPERTURE DI RISCHIO

CARATTERISTICHE

- Per responsabilità in caso di danni patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti, durante lo svolgimento dell'attività professionale come prevista dalla legge 3/1976 modificata dalla 152/1992, dal DPR 328/2001 e da tutte le successive ed eventuali modifiche.
- Sono compresi i danni in relazione all'attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal Cliente (*la presenza di questa estensione è obbligatoria in base al DPR 137/2012*)
- Ha massimale rapportato al rischio di ciascun Professionista secondo il tipo di prestazioni ed il valore delle opere sulle quali queste ultime si eseguono



COPERTURE DI RISCHIO

CARATTERISTICHE

- È valida per richiesta di danni per diffamazione e lesione dell' immagine di terzi
- Copre i danni a seguito di Inquinamento accidentale
- Comprende le richieste di risarcimento per violazione del Copyright e quelle per sospensione di attività di Terzi
- Prevede copertura per le richieste di danni per violazione della normativa di cui al Decreto legislativo n. 81/2008
- L'assicurazione vale a copertura del vincolo di solidarietà

Novità dal 2020-2021

- RCT – Conduzione dei locali adibiti ad uffici
- RCO – Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro
- Responsabilità amministrativo-contabile quale estensione per i liberi professionisti



CARATTERISTICHE

DURATA COPERTURA

- Prevede la retroattività illimitata qualunque sia l'epoca dei fatti che hanno originato il sinistro
- Prevede la garanzia postuma ILLIMITATA (**estensione introdotta nel 2020 con la nuova polizza – precedente era decennale**) in caso di cessazione definitiva dall'attività a tutela del professionista o dei suoi eredi

LUOGO COPERTURA

- Valida ovunque Mondo Intero (a sola esclusione delle giurisdizioni di USA e Canada)



FRANCHIGIA

- La franchigia per ogni sinistro a carico dell'Assicurato è € 450,00 ed è indipendente dall'ammontare del risarcimento
- La franchigia per le richieste di danni per violazione della normativa di cui al Decreto legislativo n. 81/2008
 - € 4.500,00 nella polizza AIG n°IFL0006723
 - NEW** € 1.500,00 nella polizza AXA XL INSURANCE n. IT00024030EO20

NOVITA' INTRODOTTE NEL 2020



RCT – Conduzione dei locali adibiti ad uffici

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.



RCO – Responsabilità civile verso i Prestatori di Lavoro

#AGROFOR2030

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del DPR 30/06/65 n. 1124¹ e del D. Lgs. 23/02/00 n. 38² per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni *non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n. 38 o eccedenti le prestazioni da questi previste*, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto b) il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato. L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:
 - INAIL ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D. Lgs. 23/02/00 n° 38
 - INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222

¹ Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

² Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144



Responsabilità amministrativo-contabile quale estensione per i liberi professionisti

#AGROFOR2030

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per **Danno Erariale**¹ conseguente ad un errore commesso nello svolgimento dell'attività professionale come descritta in polizza

¹ Si intende la perdita patrimoniale subita dallo Stato o da un altro Ente Pubblico che comporta la sussistenza di una responsabilità amministrativa o amministrativo contabile diretta o indiretta su cui giudica la Corte dei Conti



ULTERIORI POSSIBILITÀ

- EMISSIONE DI CERTIFICATI AI SENSI DEL D.LGS 50/2016
- EMISSIONE DI CERTIFICATI PER SINGOLA COMMESSA IN AMBITO PRIVATO

L'Assicuratore si impegna a valutare l'emissione di singoli certificati assicurativi relativi a singole commesse nel caso in cui il committente privato abbia effettuato all'Assicurato una richiesta in tal senso.

Sarà predisposta a cura dell'aggiudicatario una tabella contenente i premi per combinazione di massimale/importo lavori/durata lavori. I premi potranno essere FLAT o in percentuale sulle parcelle dell'Assicurato per la singola commessa.



OPPORTUNITÀ

- ▶ Ogni professionista è sicuro di sé e delle proprie capacità ma sa benissimo che il rischio di commettere un errore è reale:
 - ▶ Le Normative di riferimento in continua evoluzione
 - ▶ La sempre maggiore complessità degli argomenti trattati
 - ▶ La pressione con cui i Clienti spesso costringono a lavorare
- ▶ Possibilità di richieste di risarcimento con conseguente perdita (anche patrimoniale)

ASPETTI GESTIONALI



DEFINIZIONI

- **Polizza collettiva**, il contratto che assicura la Responsabilità Civile Professionale degli Iscritti agli Albi, stipulata dal CONAF, in nome e per conto di tutti i soggetti che sottoscrivono l'adesione
- **Polizza individuale**, il contratto che assicura la Responsabilità Civile Professionale dell' Iscritto all'Albo, stipulata dall'Iscritto singolarmente o quale socio di società professionale o dalla società professionale istituita nelle forme stabilite dalla normativa vigente



DEFINIZIONI

- **Massimale**, il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo a disposizione di ogni assicurato, riferito al singolo Assicurato o alla società professionale istituita nelle forme stabilite dalla normativa vigente
- **Premio assicurativo**, l'importo che il contraente della polizza paga alla compagnia assicurativa (il CONAF per la polizza collettiva e il singolo assicurato o la società professionale per la polizza individuale)
- **Contributo assicurativo**, l'importo che ciascun iscritto versa direttamente al CONAF per la gestione della polizza collettiva



PROFILO DI RISCHIO

VALORE DI RISCHIO

Il parametro secondo il quale è identificato il massimale del professionista ai fini dell'idoneità della polizza assicurativa così come definito nel Regolamento di Attuazione dell'Obbligo Assicurativo approvato con delibera CONAF n. 87 del 14 Marzo 2013 ed integrato con delibera CONAF n. 378 del 06.10.2021 *«Regolamento di attuazione dell'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»*

Questo è ottenuto sulla **base dei dati relativi all'attività del professionista** nell'ultimo esercizio o, in assenza o se superiore, **sulla previsione di attività**, ed in particolare dalla correlazione tra tipologia, numero delle prestazioni, valore complessivo delle prestazioni e, ove quantificabile, valore dell'Opera.



PROFILO DI RISCHIO

IDONEITÀ DELLA POLIZZA

Centralità del criterio di idoneità della copertura assicurativa ovvero l'importanza di calcolare un massimale assicurativo che copra l'effettivo rischio connesso alle attività professionali.



PROFILO DI RISCHIO

Caratteristiche dell'idoneità della polizza assicurativa
(ai sensi del Regolamento di Attuazione dell'Obbligo Assicurativo Art. 4)

- attività assicurata: come prevista e disciplinata dall'Ordinamento Professionale vigente
- copertura di tutti i danni provocati ai terzi/clienti/consumatori nell'esercizio dell'attività professionale ivi inclusi quelli di natura non patrimoniale
- massimale di copertura per ogni sinistro e per anno come definito nel regolamento o con successive atti deliberativi



PROFILO DI RISCHIO

Caratteristiche dell'idoneità della polizza assicurativa
(ai sensi del Regolamento di Attuazione dell'Obbligo Assicurativo Art. 4)

- si basa su valore e tipologie delle prestazioni professionali che identificano il rischio dell'assicurato, secondo la tabella 1
- copertura valida con retroattività illimitata e ultrattività decennale per i professionisti che cessino l'attività nel periodo di vigenza della polizza;

Con apposita delibera del CONAF possono essere apportate modifiche o variazioni per ottemperare ad innovazioni normative o innovazioni professionali.

PROFILO DI RISCHIO

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E LIVELLO DI RISCHIO AI FINI DEL CALCOLO DEL VALORE DI RISCHIO:

Le prestazioni professionali esplicitano le attività professionali previste dall'ordinamento professionale ai sensi dell'art. 2 della legge 3/76 modificata ed integrata dalla l. 152/92 e dall'art. 11 del DPR 328/2001, nei limiti delle competenze previste per la sezione A e per la sezione B.

Le prestazioni professionali possono evolversi nel corso del tempo a seguito dei processi innovativi della tecnica o della normativa, pertanto l'elenco potrà essere modificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali con delibera del Consiglio del CONAF anche nel corso della validità della/e polizza/e.



Definizione delle classi di Rischio			
Classe	Definizione	Descrizione	% di rischio della prestazione professionale
A	Rischio Basso	Attività professionale relative a prestazioni professionali inerenti le attività di consulenza 25%	25%
B	Rischio medio	Attività professionale relative a prestazioni professionali inerenti rilievi o studi fascicoli propedeutici alla pianificazione o progettazione o ad altre attività successive, comunque non direttamente responsabili di decisioni finali	50%
C	Rischio medio-alto	Attività professionale relative a prestazioni professionali relative a Pianificazioni, progettazione, valutazione ed altre prestazioni che incidono direttamente sulle decisioni finali	100%
D	Rischio alto	Attività professionale relative a prestazioni professionali inerenti lavori professionali relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro o collaudi di opere o di investimenti.	115%
2	Compenso della Prestazione professionale secondo i parametri di cui al DM 140/2012 Il compenso è determinato secondo la tabella del dm 140/2012 ed è al netto delle spese		

PROCEDURA

L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE COLLETTIVA CONAF

INSURANCE

#AGROFOR2030

PROCEDURA ASSOLVIMENTO OBBLIGO ASSICURATIVO

Per ottemperare all'obbligo assicurativo ogni iscritto, deve accedere al SIDAF www.conafonline.it, nel FASCICOLO DELL'ISCRITTO, entrare nell'area ASSICURAZIONE posta in alto e procedere come descritto nelle fasi successive.

SISTEMA INFORMATIVO
DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

Per informazioni sullo sportello assicurativo o per comunicare l'indirizzo email contattare il proprio ordine provinciale o il consiglio nazionale

Clicca sulla regione interessata e poi seleziona la provincia da consultare.

INSTRUTTORIA
ACCREDITAMENTO CONFERE FORMATIVE E SVOLTI

EVENTI FORMATIVI DEL CATALOGO CONAF

RICERCA ALBO UNICO



Per verificare l'idoneità della propria polizza occorre:

1. Rispondere alle domande del questionario;
2. Verifica del **VALORE di RISCHIO** e del **MASSIMALE** di copertura assicurativa.

La verifica di questi dati, è fondamentale per controllare che il rischio derivante dal proprio lavoro professionale sia coperto adeguatamente, e viene fatta attraverso appunto i due parametri: il **VRC** e il **VOP**, il cui calcolo deriva dalla implementazione della Tabella 1, inserendo nelle colonne previste per le diverse prestazioni elencate nella colonna B.

3. Infine, determinati il **VRC, valore di rischio** e il **VOP, valore dell'opera progettata o valutata o pianificata** evidenziato nella Tabella 1, questi dovranno essere confrontati le condizioni dichiarate nella polizza in possesso.



Calcolo del VRC e del VOP

Per la determinazione della fascia di rischio della propria attività sono stati individuati due parametri:

1. **VRC** valore di rischio
2. **VOP** valore dell'opera progettata o valutata o pianificata.

Il calcolo dei due parametri deriva dall'implementazione della Tabella 1 → inserendo nelle colonne previste per le diverse prestazioni elencate i seguenti elementi:

VRU, valore unitario della Prestazione → il valore delle singole prestazioni effettuate nell'anno precedente l'adesione;

P, numero delle prestazioni → il numero di prestazioni effettuate nell'anno di riferimento;

VOU, valore unitario dell'opera oggetto della prestazione → il valore dell'opera oggetto della prestazione come definito dal DM 140/2012 (decreto Parametri).

Per lavori dove non si rinviene un valore dell'opera certo o quantificabile secondo il DM 140/2012 o per lavori propedeutici (studi, rilievi, ecc.) inserire il valore unitario della prestazione



Dall'esame dei punti si può verificare:


1. Se al questionario è stato risposto positivamente e il VRC e VOP sono inferiori ai valori della propria polizza, la propria polizza **È IDONEA**;
2. Se al questionario è stato risposto negativamente, la polizza **NON È IDONEA**, e dovrà essere adeguata;

Se al questionario è stato risposto positivamente e il VRC e VOP sono superiori ai valori della propria polizza, la polizza **NON È IDONEA**, l'iscritto dovrà adeguare la propria polizza;

- a) Nel caso di polizza idonea, l'iscritto deve registrare i propri dati nel sistema;
- b) Nel caso di polizza non idonea secondo i punti 2 e 3 l'iscritto è tenuto a rendere idonea la propria polizza; se l'iscritto non vuole adeguarla, può inserire comunque i dati della polizza non adeguata ma contestualmente deve sottoscrivere la Polizza collettiva CONAF per rispettare l'adempimento dell'obbligo assicurativo.



Se l'iscritto prevede che nell'anno di adesione la sua situazione professionale varia in modo significativo rispetto alla precedente annualità può determinare la sua **situazione in modo previsionale** determinando il relativo massimale idoneo con l'attività professionale che svolgerà

 Tabella 1 <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin: 5px 0;"></div> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 15px; margin: 5px 0;"></div> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin: 5px 0;"></div>	Dichiarazione Visualizzata legata all'id richiesta: #101040701448 Anno di Riferimento (data ultima modifica) 2021 (10/10/2021 10:21:15) ▼ Data Ultimo Salvataggio: 10/10/2021 10:21:15	VRC 0.00	VOP 0.00
Indicare nelle tre selezioni sottostanti la base sulla quale verrà calcolato: - <input checked="" type="radio"/> in base all'attività dell'ultimo esercizio (2020) - <input type="radio"/> in base all'attività dell'anno in corso (2021) - <input type="radio"/> in base alla previsione dell'anno successivo (2022)			

L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE COLLETTIVA CONAF

INSURANCE

#AGROFOR2030

 Tabella 1	Dichiarazione Visualizzata legata all'id richiesta: #101040701448 Anno di Riferimento (data ultima modifica): <input type="text" value="2021 (10/10/2021 10:21:15)"/> Data Ultimo Salvataggio: 10/10/2021 10:21:15	VRC 0.00	VOP 0.00
--	--	---------------------------	---------------------------

Indicare nelle tre selezioni sottostanti la base sulla quale verrà calcolato:

- ☒ in base all'attività dell'ultimo esercizio (2020)
- ☐ in base all'attività dell'anno in corso (2021)
- ☐ in base alla previsione dell'anno successivo (2022)

Codice Prestazione	AREA PRESTAZIONE	Codice Parametri	Codice Competenza	Attività professionale di riferimento nel settore disciplinare	Compensazione della Prestazione professionale secondo i parametri di cui all'art. 140/2012	Numero delle prestazioni	Classe di rischio	Valore di rischio dell'attività professionale al fine del calcolo del premio assicurativo DM 140/2012	Valore dell'opera progettata o valutata ai sensi dell'art. 140/2012 DM 140/2012	Valore dell'opera progettata o valutata o pianificata ai sensi dell'art. 140/2012 DM 140/2012
1 AREA DEI RILIEVI TOPOGRAFICI E CATASTALI					subtotale:	0	0	0	0	0
1.1 Rilievi topografici		QaIII.01	CDAF11	<input type="checkbox"/>	0	0	50 %	0.00	0	0.00 Salva
1.2 Rilievi catastali		QaIII.01	CDAF11	<input type="checkbox"/>	0	0	50 %	0.00	0	0.00 Salva
1.3 Pratica catastale		QaIV.6	CDAF11	<input type="checkbox"/>	0	0	50 %	0.00	0	0.00 Salva
2 AREA DEI RILIEVI E STUDI BOTANICI, AGRONOMICI, FORESTALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI CON RESTITUZIONE CARTOGRAFICA					subtotale:	0	0	0	0	0
2.1 Rilievi, studi e classificazione agronomica		QaIII.01	CDAF15	<input type="checkbox"/>	0	0	50 %	0.00	0	0.00 Salva
2.2 Rilievi, studi e classificazione pedologica		QaIII.01	CDAF15	<input type="checkbox"/>	0	0	50 %	0.00	0	0.00 Salva
2.3 Rilievi, studi e classificazione delle qualità di coltura		QaIII.01	CDAF15	<input type="checkbox"/>	0	0	50 %	0.00	0	0.00 Salva
2.4 Rilievi, studi e classificazione delle attività produttive		QaIII.01	CDAF15	<input type="checkbox"/>	0	0	50 %	0.00	0	0.00 Salva
2.5 Rilievi, studi e classificazione delle qualità di coltura, della relativa biomassa a fini energetici		QaIII.01	CDAF15	<input type="checkbox"/>	0	0	50 %	0.00	0	0.00 Salva
2.6 Rilievi, studi e classificazione di interventi di protezione e sistemi di allarme per calamità naturali;		QaIII.03	CDAF15	<input type="checkbox"/>	0	0	50 %	0.00	0	0.00 Salva
2.7 Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei		QaIII.02	CDAF15	<input type="checkbox"/>	0	0	50 %	0.00	0	0.00 Salva

CONTRIBUTO DI ADESIONE



Nel Regolamento CONAF è prevista la mutualità all'interno della categoria degli iscritti e quindi dei relativi aderenti con un particolare trattamento per gli iscritti appartenenti alla categoria 2:

- età inferiore a 35 anni e per i primi 3 anni di iscrizione,
- iscritti in maternità nei primi 3 anni
- iscritti in paternità per il primo anno.



Il CONAF con delibera n. 356 del 22 settembre 2021 ha approvato i contributi come di seguito riportati prevedendo la gratuità per gli iscritti appartenenti alla categoria 2 che abbiano i seguenti requisiti:

- Aderiscano per la prima volta alla polizza collettiva CONAF
- Abbiano un profilo di rischio che richiede un massimale non superiore ad € 250.000,00

L'iscritto avente i requisiti predetti dovrà caricare una dichiarazione secondo
il modello proposto dal sistema

[illegible]

Contributo Categoria 1

[illegible]


[illegible]



Per le sole nuove adesioni che avvengono dopo i 6 mesi (dal 15.04.2021 per l'attuale periodo assicurativo) il contributo a carico dell'iscritto è ridotto. Con atto deliberativo del CONAF saranno approvati i contributi ridotti.

Adeguamento polizza per aumento massimale

L'iscritto che ha aderito alla polizza collettiva RC professionale può accedere alla procedura di adeguamento del massimale mediante l'apposito «bottone» presente nella sua area riservata sezione «Assicurazioni»



Dati Anagrafici	Servizi agli Iscritti	Assicurazioni	Formazione Professionale ▾	Contatti	Modifica Password
-----------------	-----------------------	----------------------	----------------------------	----------	-------------------

Situazione Assicurativa Iscritto

Richiesta adesione polizza collettiva

Accedi alla procedura dell'adeguamento massimale

Integrazione per aumento massimale



Nella procedura informatizzata l'Assicurato dovrà confermare l'assenza sinistri e circostanze relativamente agli ultimi 2 anni.

Per **circostanze** si intende:

- qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato
- qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'Assicurato, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento
- qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo a una richiesta di risarcimento nei suoi confronti

L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE COLLETTIVA CONAF

INSURANCE

#AGROFOR2030

Dati adesione alla polizza collettiva

Il Professionista dichiara che negli ultimi due anni non ha ricevuto richieste di risarcimento per errore professionale,
dichiara inoltre di non essere a conoscenza di circostanze suscettibili di causare richieste di risarcimento

☒ SÌ ☐ NO

"Per circostanza si intende qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato;
qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'Assicurato, da cui possa trarne origine una richiesta di
risarcimento; qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo a una richiesta di
risarcimento nei suoi confronti".

☒ Ho letto e compreso la presente dicitura.

In presenza di sinistri o circostanze:

1. Blocco della procedura
2. Compilazione del relativo modulo da sottoporre alla Compagnia per l'approvazione.
3. Una volta ricevuta l'approvazione della Compagnia la procedura verrà sbloccata e l'Assicurato potrà procedere al versamento del relativo contributo



Dati adesione alla polizza collettiva

Il Professionista dichiara che negli ultimi due anni non ha ricevuto richieste di risarcimento per errore professionale,
dichiara inoltre di non essere a conoscenza di circostanze suscettibili di causare richieste di risarcimento

☐ Sì ☒ No

"Per circostanza si intende qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato; qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta dell'Assicurato, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimento; qualsiasi atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo a una richiesta di risarcimento nei suoi confronti".

☒ Ho letto e compreso la presente dicitura.

 **DICHIARAZIONE SINISTRO / CIRCOSTANZA PREGRESSA**
Contattare il broker per la valutazione e validazione dell'assicurazione.
E' necessario scaricare il modulo sinistri dal link sottostante e dopo averlo compilato spedito ad Aon all'indirizzo PEC roma01@pec.aon.it
 [Modulo sinistro o circostanza pregressa \(clicca qui\)](#)

IL PROFESSIONISTA DICHIARA DI AVER RICEVUTO LA LIBERATORIA DALLA COMPAGNIA ☐ Sì ☒ No



La procedura di adeguamento del massimale richiede la compilazione della Tabella 1 nel rispetto del principio di idoneità della polizza.

Dichiarazione Visualizzata

Anno di Riferimento (data ultima modifica)

2020 (07/12/2020 15:40:14) ▼

[Apri nuova Tab Uno per aumento massimale assicurativo](#)

Confermata in data: 07/12/2020 15:40:14



L'esigenza di un nuovo massimale è conseguenza di una mutata condizione del rischio professionale.

Attraverso la compilazione della Tabella 1 l'iscritto definisce il suo nuovo profilo di rischio e conseguentemente potrà adeguare il massimale al fine di rendere la posizione assicurativa idonea.



Versamento del contributo: è dovuto il maggior contributo pari alla differenza del contributo annuo per i due massimali (ridotto se dopo il 15.04.2021)

L'aumento del massimale si intende valido con effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e condizionato all'avvenuto perfezionamento della procedura nel SIDAF

CONTRIBUTI per adeguamento massimale



#AGROFOR2030

Tab. 1 - Categoria 1 – Contributo per adeguamento massimale precedente al 15.04.22

[illegible]

Tab. 3 - Categoria 2 – Contributo per adeguamento massimale precedente al 15.04.22

[illegible]

L'ASSICURAZIONE PROFESSIONALE COLLETTIVA CONAF



#AGROFOR2030

Marcella Cipriani - vicepresidente@conaf.it – 329/2744317

Mauro Uniformi - segretario@conaf.it – 335/1048392

Gianluca Buemi - gianluca.buemi@conaf.it – 393/6058901